

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: **Adempimenti funzionali previsti dagli art. 42 e 43 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) e DGRM 1385/2022**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento Salute dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del direttore del Dipartimento Salute e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di definire ed approvare gli ulteriori adempimenti funzionali previsti dagli art. 42 e 43 della L.R. n. 19/2022 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) e dalla DGRM 1385/2022, individuati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che con successivi atti saranno definiti ulteriori adempimenti funzionali alla attuazione della L.R. n.19/2022.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento e Motivazione

Richiamata:

- la legge regionale n. 19 del 8 agosto 2022 concernente “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale” pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Marche in data 11 agosto 2022 e, ai sensi dell’articolo 50 della medesima legge, in vigore il giorno 12 agosto 2022.

L’art. 23 individua le Aziende Sanitarie Territoriali (AST), che assicurano le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l’equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione socio-sanitaria organizzate nel territorio. Al comma 1 del predetto art. 23 vengono individuate le seguenti AST:

- a) l’Azienda sanitaria territoriale di Ancona;
- b) l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno;
- c) l’Azienda sanitaria territoriale di Fermo;
- d) l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata;
- e) l’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino.

Il comma 2 del predetto art. 23 stabilisce: “Le Aziende sanitarie territoriali sono istituite da questa legge con le modalità di cui all’articolo 42. Gli ambiti territoriali di riferimento delle Aziende sanitarie territoriali sono individuati nell’allegato A di questa legge”. Tali ambiti risultano coincidenti con quelli delle Aree Vaste di riferimento.

L’art. 42 (Soppressione dell’ASUR, costituzione delle AST e incorporazione dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord) testualmente stabilisce:

“1. Nelle more del processo di riorganizzazione del servizio sanitario regionale, dalla data di entrata in vigore di questa legge gli atti di straordinaria amministrazione, nonché gli atti concernenti l’organizzazione dell’ente, il reclutamento del personale, il conferimento di incarichi dirigenziali e la sottoscrizione di contratti pluriennali sono adottati dall’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e dalle Aree Vaste di cui alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), nonché dall’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di cui alla legge regionale 22 settembre 2009, n. 21 (Istituzione dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”), previo nulla osta del direttore del dipartimento regionale competente in materia di sanità in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale nell’esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo.

2. La Giunta regionale può individuare ulteriori atti per i quali è necessario il nulla osta di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale istituisce, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 18/2021, un’unità di progetto con funzioni di supporto tecnico-amministrativo per l’attuazione del processo di riorganizzazione degli enti del servizio sanitario regionale. La gestione dell’unità di progetto è affidata dalla Giunta regionale al direttore del dipartimento regionale competente in



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

materia di sanità, coadiuvato dal direttore del dipartimento regionale competente in materia di bilancio.

4. Ai fini della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dai direttori di Area vasta di cui all'articolo 10 della l.r. 13/2003, e il direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche Nord", coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, assicurano la loro collaborazione all'unità di progetto di cui al comma 3, mettendo a disposizione i dati necessari e provvedendo, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, alla ricognizione per le rispettive aziende, con apposite relazioni, del personale e dei fondi contrattuali determinati dalla contrattazione decentrata, dei rapporti giuridici attivi e passivi, delle liti pendenti, della situazione finanziaria, fiscale e patrimoniale, comprensiva della redazione degli inventari dei beni mobili e immobili. Le relazioni sono trasmesse alla Giunta regionale e all'unità di progetto di cui al comma 3 e sono aggiornate, ove necessario, in relazione al termine di cui al comma 9.

5. La Giunta regionale, acquisita la proposta dell'unità di progetto, ai fini dell'istituzione delle Aziende sanitarie territoriali, della soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e dell'incorporazione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche Nord" di cui ai commi 9 e 10, provvede entro il 31 ottobre 2022 a: a) stabilire le modalità di subentro delle Aziende sanitarie territoriali nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi, di carattere finanziario, fiscale, patrimoniale facenti capo all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) alla data della soppressione, anche con riferimento alle reti, ai dipartimenti e ai centri regionali di cui al comma 7 dell'articolo 48, fatta salva la gestione liquidatoria di cui al comma 9; b) definire le modalità di trasferimento delle risorse umane e finanziarie, nonché dei beni mobili e immobili dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) alle Aziende sanitarie territoriali; c) adottare le misure necessarie ai fini dell'incorporazione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche Nord" nella costituenda Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino e, in particolare, in ordine al trasferimento delle risorse umane; d) adottare gli atti necessari alla riorganizzazione del sistema degli acquisti degli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 44; e) determinare gli indirizzi e i criteri per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende sanitarie territoriali, anche tenuto conto di quanto stabilito dai commi 9 e 10 dell'articolo 47.

6. La Giunta regionale adotta, altresì, ogni ulteriore atto necessario a portare a compimento il processo di riorganizzazione, anche con riferimento all'esigenza di implementare e armonizzare i sistemi informativi, assicurando la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

7. Gli atti di cui ai commi 5 e 6 concernenti il personale sono adottati nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.

8. Ai fini di cui al comma 9 la Giunta regionale provvede a nominare i direttori generali delle Aziende sanitarie territoriali ai sensi dell'articolo 26.

9. Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) l'Azienda sanitaria territoriale di Ancona svolge, secondo le



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle Aziende sanitarie territoriali, nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. già facenti capo all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Le funzioni di commissario liquidatore sono svolte dal direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, che provvede altresì agli ulteriori adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Ai fini della gestione liquidatoria viene mantenuta la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona istituita con questa legge.

10. Dal 1° gennaio 2023, con la costituzione dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino, l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è incorporata nella medesima Azienda sanitaria territoriale, che subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera cessata.

11. Il patrimonio dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", costituito dai beni mobili e immobili ad essa appartenenti, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito all'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino.

12. Con la soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l'incorporazione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" gli organi in carica alla data di cui al comma 9 cessano dalle loro funzioni. I collegi sindacali in carica alla medesima data provvedono, comunque, all'assolvimento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 in relazione al periodo di competenza. Cessano, altresì, dalle loro funzioni i direttori amministrativi e i direttori sanitari dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" nonché i direttori di Area vasta in carica alla medesima data.

13. Il personale in servizio nella soppressa Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è trasferito senza soluzione di continuità alle Aziende sanitarie territoriali e quello in servizio nell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è trasferito senza soluzione di continuità all'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino, conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6.

14. Il processo di riorganizzazione degli enti del servizio sanitario regionale è svolto garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro e l'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni."

L'art. 43 (Attribuzione di funzioni all'Agenzia regionale sanitaria) testualmente stabilisce al comma 4: "La Giunta regionale disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia regionale sanitaria ai sensi del comma 1".

Con la DGRM n.1385 del 28/10/2022 ad oggetto "Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 42, comma 5 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale): indirizzi per la costituzione delle Aziende sanitarie territoriali" sono stati approvati



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

gli indirizzi per l'attuazione del sopracitato art. 42 comma 5 e contestualmente è stato stabilito che con successivi atti saranno definiti ulteriori adempimenti funzionali alla prima attuazione della L.R. n19/2022. La predetta DGR n. 1385 del 28/10/2022 prevede al paragrafo 3.9 dell'allegato A gli adempimenti funzionali alla costituzione delle AST.

Con le DGRM n. 1499 del 21/11/2022, n 1500 del 21/11/2022, n. 1501 del 21/11/2022, n. 1502 del 21/11/2022, n. 1502 del 21/11/2022 si è deliberato di costituire rispettivamente, a partire dal 1 gennaio 2023, l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona di Ancona, l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ascoli Piceno, l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Fermo, l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Macerata e l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Pesaro Urbino.

Con la DGRM n. 1561 del 28/11/2022 ad oggetto "Modifica delle DGR 1499-1500-1501-1502-1503 del 21/11/2022 relative alla costituzione delle AST di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino" si è deliberato:

- di sostituire il punto 2 del deliberato della DGRM n 1499 del 21/11/2022 come di seguito "Di individuare, fino al 31/12/2022, nella persona della Dott.ssa Nadia Storti il soggetto attuatore della già istituita AST di Ancona per lo svolgimento degli adempimenti funzionali di cui al paragrafo 3.9 dell'allegato A alla DGR n. 1385 del 28/10/2022, oltre ad eventuali ulteriori adempimenti che potranno essere definiti dalla Giunta Regionale, prodromici all'operatività della stessa a partire dal 01/01/2023";
- di sostituire il punto 2 del deliberato della DGR 1500 del 21/11/2022 come di seguito "Di individuare, fino al 31/12/2022, nella persona della Dott.ssa Nadia Storti il soggetto attuatore della già istituita AST di Ascoli Piceno per lo svolgimento degli adempimenti funzionali di cui al paragrafo 3.9 dell'allegato A alla DGR n. 1385 del 28/10/2022, oltre ad eventuali ulteriori adempimenti che potranno essere definiti dalla Giunta Regionale, prodromici all'operatività della stessa a partire dal 01/01/2023";
- di sostituire il punto 2 del deliberato della DGR 1501 del 21/11/2022 come di seguito "Di individuare, fino al 31/12/2022, nella persona della Dott.ssa Nadia Storti il soggetto attuatore della già istituita AST di Fermo per lo svolgimento degli adempimenti funzionali di cui al paragrafo 3.9 dell'allegato A alla DGR n. 1385 del 28/10/2022, oltre ad eventuali ulteriori adempimenti che potranno essere definiti dalla Giunta Regionale, prodromici all'operatività della stessa a partire dal 01/01/2023";
- di modificare e integrare il punto 2 del deliberato della DGR 1502 del 21/11/2022 come di seguito "Di individuare, fino al 31/12/2022, nella persona della Dott.ssa Nadia Storti il soggetto attuatore della già istituita AST di Macerata per lo svolgimento degli adempimenti funzionali di cui al paragrafo 3.9 dell'allegato A alla DGR n. 1385 del 28/10/2022, oltre ad eventuali ulteriori adempimenti che potranno essere definiti dalla Giunta Regionale, prodromici all'operatività della stessa a partire dal 01/01/2023";
- di sostituire il punto 2 del deliberato della DGR 1503 del 21/11/2022 come di seguito "Di individuare, fino al 31/12/2022, nella persona della Dott.ssa Nadia Storti il soggetto attuatore della già istituita AST di Pesaro Urbino per lo svolgimento degli adempimenti funzionali di cui al paragrafo 3.9 dell'allegato A alla DGR n. 1385 del 28/10/2022, oltre ad eventuali ulteriori adempimenti che potranno essere definiti dalla Giunta Regionale, prodromici all'operatività della stessa a partire dal 01/01/2023".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla luce dell'avvenuta individuazione del soggetto attuatore delle AST si rende necessario provvedere alla definizione ed approvazione di ulteriori adempimenti funzionali previsti dagli art. 42 e 43 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 e DGRM 1385/2022 come da allegato A) parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte, si propone all'approvazione della Giunta Regionale la presente deliberazione ad oggetto: "Adempimenti funzionali previsti dagli art. 42 e 43 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) e DGRM 1385/2022" con il relativo documento allegato.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
Armando Marco Gozzini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE

Il sottoscritto propone la presente deliberazione e, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Armando Marco Gozzini

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A - Adempimenti funzionali previsti dall'art. 42 e 43, della L.R. 8 agosto 2022, n. 19



ALLEGATO A - Adempimenti funzionali previsti dagli art. 42 e 43 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 e DGRM 1385/2022

CRITERI E MODALITA' PER REGOLARE I RAPPORTI GIURIDICI E PATRIMONIALI TRA L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (ASUR), L'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD E LE GIA' ISTITUITE AZIENDE SANITARIE TERRITORIALI, PRIME INDICAZIONI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEGLI ACQUISTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

L'art. 42 comma 9 della L.R. 19/2022 prevede che: *“Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) l'Azienda sanitaria territoriale di Ancona svolge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle Aziende sanitarie territoriali, nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. già facenti capo all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Le funzioni di commissario liquidatore sono svolte dal direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, che provvede altresì agli ulteriori adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Ai fini della gestione liquidatoria viene mantenuta la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona istituita con questa legge”.*

L'art. 42 comma 10 della L.R. 19/2022 prevede che *“Dal 1° gennaio 2023, con la costituzione dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino, l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è incorporata nella medesima Azienda sanitaria territoriale, che subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera cessata”.*

L'art. 42 comma 11 della L.R. 19/2022 prevede che *“Il patrimonio dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", costituito dai beni mobili e immobili ad essa appartenenti, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito all'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino”.*

Per quanto sopra definito, verranno osservate le norme del codice civile in materia nonché ulteriori disposizioni normative specifiche:

1. Patrimonio

- 1.1. Il subentro delle AST all'ASUR e l'incorporazione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" nella Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino comportano, oltre al trasferimento, dalla Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord" alla AST di Pesaro Urbino, dalla Direzione Generale ASUR alla AST di Ancona e dalle Aree Vaste alle rispettive AST, dei beni indisponibili funzionali alle

attività istituzionali, anche il trasferimento di ogni altro bene disponibile caratterizzato da vincolo di destinazione specifica alla attività. Analogamente, saranno oggetto di trasferimento anche i finanziamenti con vincolo di destinazione, compresi quelli relativi a procedure di acquisizione già attivate e le relative riserve iscritte nel Patrimonio netto. Con Decreto del Direttore del Dipartimento Salute, formulato sulla base di apposite ricognizioni che verranno formalizzate dai Commissari Straordinari di ASUR e Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, verrà definita la ripartizione del patrimonio tra le AST.

2. Assegnazioni del personale

- 2.1. Relativamente al personale trova applicazione il combinato disposto degli artt. 31 D.Lgs. 165/2001 e 2112 del codice civile unitamente al principio giurisprudenziale della “prevalenza” delle mansioni svolte dal dipendente, individuate da ASUR e Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.
- 2.2. I rapporti di lavoro del personale in corso al 31/12/2022 presso Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord continuano con la AST di Pesaro Urbino ed il personale conserva tutti i diritti acquisiti. Le ferie e i crediti orari maturati al 31/12/2022 si trasferiscono alla AST di Pesaro Urbino. Con Decreto del Direttore del Dipartimento Salute, formulato sulla base di una ricognizione che verrà formalizzata dal Commissario Straordinario di Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, verranno definite le assegnazioni nominative. La AST di Pesaro Urbino è obbligata per tutti i crediti che il personale dipendente della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord vanta al 31/12/2022.
- 2.3. I rapporti di lavoro del personale in corso al 31/12/2022 presso Area Vasta 1 continuano con la AST di Pesaro Urbino ed il personale conserva tutti i diritti acquisiti. Le ferie e i crediti orari maturati al 31/12/2022 si trasferiscono alla AST di Pesaro Urbino. Con Decreto del Direttore del Dipartimento Salute, formulato sulla base di una ricognizione che verrà formalizzata dal Commissario Straordinario di ASUR, verranno definite le assegnazioni nominative. La AST di Pesaro Urbino è obbligata per tutti i crediti che il personale dipendente della Area Vasta 1 vanta al 31/12/2022.
- 2.4. I rapporti di lavoro del personale in corso al 31/12/2022 presso Area Vasta 2 continuano con la AST di Ancona ed il personale conserva tutti i diritti acquisiti. Le ferie e i crediti orari maturati al 31/12/2022 si trasferiscono alla AST di Ancona. Con Decreto del Direttore del Dipartimento Salute, formulato sulla base di una ricognizione che verrà formalizzata dal Commissario Straordinario di ASUR, verranno definite le assegnazioni nominative. La AST di Ancona è obbligata per tutti i crediti che il personale dipendente della Area Vasta 2 vanta al 31/12/2022.
- 2.5. I rapporti di lavoro del personale in corso al 31/12/2022 presso Area Vasta 3 continuano con la AST di Macerata ed il personale conserva tutti i diritti acquisiti. Con Decreto del Direttore del Dipartimento Salute, formulato sulla base di una ricognizione che verrà formalizzata dal Commissario Straordinario di ASUR, verranno definite le assegnazioni nominative. Le ferie e i crediti orari maturati al 31/12/2022 si trasferiscono alla AST di Macerata. La AST di Macerata è obbligata per tutti i crediti che il personale dipendente della Area Vasta 3 vanta al 31/12/2022.

- 2.6. I rapporti di lavoro del personale in corso al 31/12/2022 presso Area Vasta 4 continuano con la AST di Fermo ed il personale conserva tutti i diritti acquisiti. Con Decreto del Direttore del Dipartimento Salute, formulato sulla base di una ricognizione che verrà formalizzata dal Commissario Straordinario di ASUR, verranno definite le assegnazioni nominative. Le ferie e i crediti orari maturati al 31/12/2022 si trasferiscono alla AST di Fermo. La AST di Fermo è obbligata per tutti i crediti che il personale dipendente della Area Vasta 4 vanta al 31/12/2022.
- 2.7. I rapporti di lavoro del personale in corso al 31/12/2022 presso Area Vasta 5 continuano con la AST di Ascoli Piceno ed il personale conserva tutti i diritti acquisiti. Con Decreto del Direttore del Dipartimento Salute, formulato sulla base di una ricognizione che verrà formalizzata dal Commissario Straordinario di ASUR, verranno definite le assegnazioni nominative. Le ferie e i crediti orari maturati al 31/12/2022 si trasferiscono alla AST di Ascoli Piceno. La AST di Ascoli Piceno è obbligata per tutti i crediti che il personale dipendente della Area Vasta 5 vanta al 31/12/2022.
- 2.8. I rapporti di lavoro del personale assegnato alle UO di Ingegneria Clinica e Ufficio Legale presso la Direzione Generale ASUR in corso al 31/12/2022 continuano con le AST comprendenti le sedi di lavoro presso cui lo stesso personale opera al 31/12/2022. Con Decreto del Direttore del Dipartimento Salute, formulato sulla base di una ricognizione che verrà formalizzata dal Commissario Straordinario di ASUR, verranno definite le assegnazioni nominative. Tale personale conserva tutti i diritti acquisiti. Le ferie e i crediti orari maturati al 31/12/2022 si trasferiscono alle AST comprendenti le sedi di lavoro presso cui opera il personale al 31/12/2022. Le stesse AST sono obbligate per tutti i crediti che il personale dipendente di cui al presente punto vanta al 31/12/2022.
- 2.9. I rapporti di lavoro del personale in corso al 31/12/2022 presso la Direzione Generale ASUR, non assegnato alle UO di cui al punto 2.8, continuano con la AST di Ancona ed il personale conserva tutti i diritti acquisiti. Con Decreto del Direttore del Dipartimento Salute, formulato sulla base di una ricognizione che verrà formalizzata dal Commissario Straordinario di ASUR, verranno definite le assegnazioni nominative. Le ferie e i crediti orari maturati al 31/12/2022 si trasferiscono alla AST di Ancona. La AST di Ancona è obbligata per tutti i crediti che il personale di cui al presente punto vanta al 31/12/2022.
- 2.10. Dovranno essere attivate apposite convenzioni fra le AST e ARS relative al personale dedicato alle funzioni previste dall'art. 43 della Legge Regionale n. 19/2022 e alle funzioni di cui alla Legge Regionale n. 26/1996. Tali convenzioni interesseranno il personale di cui al punto 2.9 e, laddove necessario per specifiche fattispecie, anche quello di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8.
- 2.11. Dovranno, inoltre, essere temporaneamente attivate apposite convenzioni tra le AST per garantire la continuità delle funzioni trasversali dell'Area Tecnico Logistica Amministrativa e delle altre aree laddove necessario, tra le quali si evidenzia il coordinamento dei Dirigenti delle professioni sanitarie dell'Area Tecnica – dell'Area della Riabilitazione – dell'Area della Prevenzione dell'ASUR, ai sensi della legge n. 251/2000. Si specifica che questa organizzazione, indispensabile per garantire la funzionalità dei servizi sanitari e le competenze acquisite anche in ambito di coordinamento del personale di riferimento, potrà trovare compiuta definizione

nell'ambito di apposite linee guida regionali per la stesura degli atti aziendali in attuazione della Legge Regionale n. 19/2022.

- 2.12. Relativamente ai Dirigenti delle professioni sanitarie dell'Area Infermieristico-Ostetrica, di cui alla legge n. 251/2000, viene trasferita l'attuale organizzazione in ambito di Area Vasta alla AST di riferimento. La stessa potrà trovare compiuta definizione nell'ambito di apposite linee guida regionali per la stesura degli atti aziendali in attuazione della Legge Regionale n. 19/2022.

3. Dotazione Organica

- 3.1 Nelle more dell'adozione dell'atto aziendale e dei regolamenti di organizzazione della AST di Pesaro Urbino, la dotazione organica di quest'ultima è determinata dalla sommatoria della dotazione organica dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali riuniti Marche Nord" approvata nel Piano di fabbisogno triennale vigente dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord e del sezionale dell'Area Vasta 1 della dotazione organica ASUR approvata nel Piano di fabbisogno triennale ASUR vigente, eventualmente incrementata dei posti della dotazione organica – Sezionale della Direzione Generale ASUR di cui al punto 2.8.
- 3.2 Nelle more dell'adozione dell'atto aziendale e dei regolamenti di organizzazione della AST di Ancona, la dotazione organica di quest'ultima, è determinata dalla sommatoria dei sezionali dell'Area Vasta 2 e della Direzione Generale della dotazione organica ASUR approvata nel Piano di fabbisogno triennale ASUR vigente, decrementata dei posti di cui al punto 2.8.
- 3.3 Nelle more dell'adozione dell'atto aziendale e dei regolamenti di organizzazione della AST di Macerata, la dotazione organica di quest'ultima, è pari al sezionale dell'Area Vasta 3 della dotazione organica ASUR approvata nel Piano di fabbisogno triennale ASUR vigente, eventualmente incrementata dei posti della dotazione organica – Sezione della Direzione Generale ASUR di cui al punto 2.8.
- 3.4 Nelle more dell'adozione dell'atto aziendale e dei regolamenti di organizzazione della AST di Fermo, la dotazione organica di quest'ultima, è pari al sezionale dell'Area Vasta 4 della dotazione organica ASUR approvata nel Piano di fabbisogno triennale ASUR vigente, eventualmente incrementata dei posti della dotazione organica – Sezione della Direzione Generale ASUR di cui al punto 2.8.
- 3.5 Nelle more dell'adozione dell'atto aziendale e dei regolamenti di organizzazione della AST di Ascoli Piceno, la dotazione organica di quest'ultima, è pari al sezionale dell'Area Vasta 5 della dotazione organica ASUR approvata nel Piano di fabbisogno triennale ASUR vigente, eventualmente incrementata dei posti della dotazione organica – Sezione della Direzione Generale ASUR di cui al punto 2.8.
- 3.6 In ragione di necessità collegate alla continuità della erogazione dei servizi, su indicazione della Regione, potranno essere rimodulati fra le AST i posti di dotazione organica, d'intesa fra le stesse.
- 3.7 Il trasferimento degli incarichi gestionali inciderà sulla applicazione degli standard del comitato LEA sulle rispettive aziende sanitarie, ferma restando la necessità di una complessiva ridefinizione del numero degli incarichi di direzione di struttura semplice e complessa che viene rinviata a successivi atti deliberativi.
- 3.8 Nelle more dell'adozione dell'atto aziendale e dei regolamenti di organizzazione delle AST, resta invariato l'assetto degli incarichi del comparto e della dirigenza secondo gli atti di organizzazione vigenti e nel rispetto dei limiti relativi all'applicazione degli standard del comitato LEA. Ciò fermo restando l'esigenza di evitare duplicazioni organizzative e

funzionali relativamente alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie preposte all'esercizio delle funzioni aziendali.

4. Dipartimenti funzionali

- 4.1 I Dipartimenti funzionali ASUR esistenti al 31/12/2022, laddove prevedano il coinvolgimento di più Aree Vaste, vengono, nelle more dell'adozione degli atti aziendali delle AST, trasformati a decorrere dal 01/01/2023 in Dipartimenti interaziendali fra le corrispondenti AST, conservandone struttura e funzioni. I Direttori dei predetti Dipartimenti funzionali, nelle more dell'adozione degli atti aziendali delle AST, possono conservare l'incarico come Direttori dei Dipartimenti Interaziendali come sopra definiti.
- 4.2 I Dipartimenti interaziendali fra AO Ospedali riuniti Marche Nord e ASUR che coinvolgono più Aree vaste, esistenti al al 31/12/2022, vengono, nelle more dell'adozione degli atti aziendali delle AST, trasformati a decorrere dal 01/01/2023 in Dipartimenti Interaziendali fra le AST corrispondenti. I Direttori dei Dipartimenti interaziendali di cui al presente punto possono conservare l'incarico, nelle more dell'adozione degli atti aziendali delle AST.
- 4.3 I Dipartimenti interaziendali fra AO Marche Nord e ASUR che coinvolgono la sola Area Vasta 1, esistenti al 31/12/2022, vengono, nelle more dell'adozione degli atti aziendali delle AST, trasformati a decorrere dal 01/01/2023 in Dipartimenti funzionali della AST di Pesaro Urbino. I Direttori dei Dipartimenti interaziendali di cui al presente punto, nelle more dell'adozione degli atti aziendali delle AST, possono conservare l'incarico come Direttori dei Dipartimenti funzionali come sopra definiti.
- 4.4 Le Aree Dipartimentali dell'ASUR esistenti al 31.12.2022, coinvolgendo più aree vaste, vengono mantenute nelle more dell'adozione degli atti aziendali delle AST. I Direttori delle predette Aree Dipartimentali conservano la struttura e l'incarico per lo svolgimento delle funzioni

5. Fondi Contrattuali

- 5.1 A decorrere dal 1/1/2023 il valore dei Fondi contrattuali a disposizione di AST di Macerata – AST di Fermo – AST di Ascoli Piceno sono pari al valore dei Fondi Contrattuali del rispettivo Sezionale dei Fondi unificati ASUR determinati alla data del 31/12/2022 rispettivamente per: Area Vasta n. 3; Area Vasta n. 4; Area Vasta n. 5.
- 5.2 Relativamente all'AST di Pesaro-Urbino il valore dei Fondi contrattuali delle 3 Aree negoziali è pari alla sommatoria del valore dei Fondi Contrattuali unificati ASUR - Sezionale di Area Vasta n. 1 e dell'Azienda Osp.Marche Nord, determinati alla data del 31/12/2022.
- 5.3 Relativamente all'AST di Ancona il valore dei Fondi contrattuali delle 3 Aree negoziali è pari alla sommatoria del valore dei Fondi Contrattuali unificati ASUR - Sezionale Area Vasta n. 2 e Sezionale della Direzione Generale dell'Asur, determinati alla data del 31/12/2022, decurtati della quota parte relativa al personale di cui al punto 2.8 non operante nella AST di Ancona, che verrà attribuita alle altre AST in ragione dell'assegnazione del corrispondente personale.

- 5.4 Il valore complessivo dei fondi contrattuali trasferiti dovrà mantenere l'invarianza rispetto alla data del 31/12/2022, fatto salvo l'effetto derivante da eventuali rinnovi contrattuali.
- 5.5 Le risorse aggiuntive che si libereranno, anche con riferimento all'eventuale incremento dei tetti di spesa del personale, saranno prioritariamente destinate a riequilibrare il divario fra gli Enti del SSR in termini di quote medie dei fondi contrattuali.

6. Procedure concorsuali

6.1 Relativamente alle procedure in corso al 31/12/2022 ed alla gestione delle graduatorie concorsuali valide approvate entro il 31/12/2022:

- L'AST di Pesaro Urbino assumerà dal 01/01/2023 il ruolo di capofila sia per le procedure concorsuali unificate aventi come capofila l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord sia per le procedure concorsuali unificate aventi come capofila l'Area Vasta 1 (su delega Asur). La stessa AST di Pesaro Urbino provvederà all'effettuazione dei sorteggi (del componente di nomina aziendale) per individuare i componenti delle Commissioni di concorso di cui alla normativa vigente. Provvederà, inoltre, alla approvazione delle graduatorie finali di concorso, per le procedure avviate in data antecedente al 31 dicembre 2022, con la modalità sopra indicata.
- L'AST di Ancona assumerà dal 01/01/2023 il ruolo di capofila per le procedure unificate aventi come capofila ASUR, nei concorsi già delegati all'Area Vasta 2 e per quelli direttamente gestiti dalla Direzione Generale ASUR. La stessa provvederà all'effettuazione dei sorteggi (del componente di nomina aziendale) per individuare i componenti delle Commissioni di concorso di cui alla normativa vigente. Provvederà, inoltre, alla approvazione delle graduatorie finali di concorso per le procedure avviate in data antecedente al 31 dicembre 2022.
- L'AST di Macerata assumerà dal 01/01/2023 il ruolo di capofila per le procedure unificate aventi come capofila ASUR, nei concorsi già delegati all'Area Vasta 3. La stessa provvederà all'effettuazione dei sorteggi (del componente di nomina aziendale) per individuare i componenti delle Commissioni di concorso di cui alla normativa vigente. Provvederà, inoltre, alla approvazione delle graduatorie finali di concorso per le procedure avviate in data antecedente al 31 dicembre 2022.
- L'AST di Fermo assumerà dal 01/01/2023 il ruolo di capofila per le procedure unificate aventi come capofila ASUR, nei concorsi già delegati all'Area Vasta 4. La stessa provvederà all'effettuazione dei sorteggi (del componente di nomina aziendale) per individuare i componenti delle Commissioni di concorso di cui alla normativa vigente. Provvederà, inoltre, alla approvazione delle graduatorie finali di concorso per le procedure avviate in data antecedente al 31 dicembre 2022.
- L'AST di Ascoli Piceno assumerà dal 01/01/2023 il ruolo di capofila per le procedure unificate aventi come capofila ASUR, nei concorsi già delegati all'Area Vasta 5. La stessa provvederà all'effettuazione dei sorteggi (del componente di nomina aziendale) per individuare i componenti delle Commissioni di concorso di cui alla normativa vigente. Provvederà, inoltre, alla approvazione delle graduatorie finali di concorso per le procedure avviate in data antecedente al 31 dicembre 2022.

- Le graduatorie vigenti al 31/12/2022, gestite dal Centro Unico di Reclutamento della Direzione Generale ASUR, dovranno essere trasferite alle AST che hanno espletato le relative procedure, precisandone lo stato di utilizzo. Le graduatorie relative alle procedure espletate dalla Direzione Generale verranno trasferite all'AST di Ancona. Pertanto, dal 01/01/2023 le AST potranno procedere allo scorrimento delle graduatorie, valide ed efficaci, secondo le modalità contenute nei bandi di concorso.
- Dal 01/01/2023 le procedure concorsuali di nuova indizione verranno gestite direttamente dalle AST. La Regione, con successiva delibera di Giunta, provvederà ad individuare le procedure aggregate ai sensi dell'art. 20, comma 4, lett. c) della Legge Regionale n. 19/2022.

6.2 Le procedure non unificate transiteranno nelle medesime modalità di cui al punto 6.1.

7. Procedure di comando e /o mobilità intra ASUR (tra le Aree Vasta 1-2-3-4-5)

Le procedure di comando e/o mobilità interna all'ASUR e tra le Aree Vaste in itinere alla data del 31.12.2022 proseguono successivamente al 01.01.2023 tra le AST interessate fino alla conclusione delle stesse.

8. Medicina Convenzionata

8.1 Graduatorie Medicina convenzionata e assegnazione incarichi

La predisposizione delle graduatorie regionali degli aspiranti al convenzionamento per la Medicina Generale e per la Pediatria di Libera scelta (di cui ai rispettivi accordi collettivi nazionali ACN), l'attribuzione delle carenze per le medesime categorie, e tutti gli adempimenti connessi, sono svolti dalla AST di Ancona, in continuità con le funzioni già svolte dalla Area Vasta 2.

Per la Specialistica Ambulatoriale Interna, veterinaria e altre professionalità, come stabilito dall'ACN di categoria, le graduatorie e l'assegnazione degli incarichi afferiscono ai "comitati zonali" provinciali e pertanto la competenza dalle Aree Vasta è trasferita alle rispettive AST sedi di Comitato zonale.

8.2 –Gruppo Tecnico di coordinamento

E' istituito un Gruppo Tecnico di coordinamento composto dai dirigenti/Direttori amministrativi del Territorio delle 5 AST, supportati da funzionari esperti delle specifiche aree contrattuali di riferimento (Medicina Generale, Pediatria di Libera scelta e Specialistica ambulatoriale interna, veterinaria e altre professionalità sanitarie) al fine di garantire la corretta gestione e l'uniformità applicativa degli accordi con i medici convenzionati nel contesto della riforma sanitaria regionale e dell'applicazione della nuova organizzazione territoriale, ai sensi del D.M. 77/2022.

I Direttori delle AST individuano per ogni gruppo di Area Contrattuale, una AST capofila, il cui Dirigente/Direttore amministrativo assolve alle funzioni di cui al precedente comma.

Il Gruppo Tecnico di coordinamento, articolato per sezioni contrattuali fornisce il necessario supporto per la redazione tempestiva ed omogenea dei fondi contrattuali, per la redazione degli accordi Regionali, ferme restando le rispettive competenze regionali e aziendali.

Il Gruppo dovrà collaborare con la Regione e con le Direzioni aziendali per la concreta realizzazione di quanto previsto per il territorio dal PNRR e dal DM 77/2022, anche mediante l'applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) e degli Accordi Integrativi Regionali (AIR), strutturando eventuali proposte per Accordi Attuativi Aziendali per ciascuna area contrattuale di riferimento (Medicina Generale, Pediatria di Libera scelta e Specialistica ambulatoriale interna, veterinaria e altre professionalità sanitarie).

9. Accordo quadro sottoscritto da ASUR a beneficio di Aree Vaste o Aree Vaste ed Enti SSR

Secondo l' art.3, lett.iii) del d.lgs. n.50/2016(CCP) – per «accordo quadro» s'intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Esistono due tipologie di accordi quadro:

- *accordi quadro completi: sono disciplinate tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi e dunque la competizione si esaurisce nella fase di aggiudicazione dell'accordo quadro;*
- *accordi quadri incompleti: non sono definite tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi, e dunque essi possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti che deve essere effettuato sulla base delle condizioni definite ex ante nel capitolato d'onere dell'accordo quadro.*

9.1 Il contratto “accordo quadro” non è scindibile, subentra la AST di Ancona nella sua funzione di “ente liquidatore”;

9.2 Le singole AST subentrano nei contratti di adesione già stipulati o provvederanno a stipulare i contratti di adesione

9.3 La liquidazione delle prestazioni è in capo alle singole AST.

10. Contratto di appalto pubblico sottoscritto da ASUR a beneficio di Aree Vaste

Secondo l' art.3, lett.ii) del d.lgs. n.50/2016(CCP) – per «appalti pubblici», si intendono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

10.1 Il contratto “appalto pubblico” non è scindibile. Subentra AST di Ancona nella sua funzione di “ente liquidatore”;

10.2 La AST di Ancona subentra anche per la fase di esecuzione. Il contratto sarà condotto a beneficio non più delle aree vaste, ma delle nascenti AST;

10.3 La liquidazione delle prestazioni, già effettuate o da effettuare, sarà in capo alla AST di Ancona.

11. Contratto unico discendente da adesione a convenzione/accordo quadro CONSIP sottoscritto da ASUR a beneficio di Aree vaste o contratto unico discendente da gara unica espletata da altra stazione appaltante a beneficio di Aree Vaste o Enti di Aree Vaste

11.1 Il contratto di adesione non è scindibile. Subentra AST di Ancona nella sua funzione di “ente liquidatore”;

11.2 L AST di Ancona subentra anche per la fase di esecuzione. Il contratto sarà condotto a beneficio non più delle aree vaste, ma delle nascenti AST;

11.3 La liquidazione delle prestazioni, già effettuate o da effettuare, sarà in capo alla AST di Ancona.

12 Procedure di gara in corso di progettazione, quelle indette e la fase esecutiva gestione di quelle già aggiudicate

12.1 Le procedure di gara in corso di progettazione, quelle indette e la fase esecutiva di quelle già aggiudicate rimarranno in capo alle singole AST subentrando alle Aree Vaste già responsabili del relativo procedimento, anche nel caso in cui i relativi provvedimenti siano stati adottati dalla Direzione Generale dell’ASUR. Le procedure gestite dall’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica ASUR saranno prese in carico dalla AST di Ancona nella sua funzione di “ente liquidatore”. Le disposizioni di cui al presente punto costituiscono atto attuativo dell’art. 42 comma 5 lettera d) della L.R. 19/2022.

13 Acquisti di beni e servizi di competenza della Regione Marche - SUAM in qualità di Soggetto aggregatore destinati al settore sanitario nonché gli acquisti di beni e servizi effettuati in qualità di centrale di committenza per tutti gli Enti del SSR

13.1 Richiamata la DGR 204 del 25/02/2019, nelle more della ridefinizione del rapporto convenzionale ivi previsto e della adozione degli atti aziendali delle AST, si dispone che, in fase transitoria, gli acquisti di beni e servizi di competenza della Regione Marche - SUAM in qualità di Soggetto aggregatore destinati al settore sanitario nonché gli acquisti di beni e servizi effettuati in qualità di centrale di committenza per tutti gli Enti del SSR, avvengono mediante l'avvalimento dell’Area Dipartimentale competente incardinata nella AST di Ancona di cui al punto 4.4 , ferme restando le attività previste dall’art. 43 comma 1 lettera A) in capo all’Agenzia Regionale Sanitaria che verranno gestite in fase transitoria mediante rapporti convenzionali di cui al punto 2.10.

14. Indicazioni relative ai contratti assicurativi

L'art. 42, comma 9 L.R n. 19/2022 stabilisce “ In relazione alla soppressa Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) l'Azienda sanitaria territoriale di Ancona svolge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle Aziende sanitarie territoriali, nonché dei contenziosi giudiziari pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. già facenti capo all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).

14.1 In relazione ai rami d'azienda scissi e costituiti in AST, i contratti assicurativi non sono suscettibili di essere frazionati con relativo subentro da parte delle Aziende Sanitarie Territoriali beneficiarie, in quanto non riferibili alle singole ex 5 aree vaste, ma ad ASUR che si estinguerà il 31/12/2022;

14.2 In proposito è necessario fornire indicazioni operative affinché si proceda all'adeguamento dei contratti assicurativi in coerenza con la vicenda estintiva e costitutiva ex Legge Regionale n. 19/2022 in modo da garantire che la copertura dei rischi assicurati avvenga senza soluzione di continuità.

14.3 ASUR provvederà alla comunicazione alle Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici delle Polizze “Rami Elementari” il riassetto organizzativo in corso, l'intervenuta costituzione delle Aziende Sanitarie Territoriali e che la titolarità del contratto assicurativo è trasferita ex lege, alla Gestione Liquidatoria dell'AST di Ancona in forza dell'art. 42, comma 9, L.R. 19/2022.

- La comunicazione dovrà contenere l'indicazione delle integrazioni e modifiche ai contratti al fine di renderli conformi al nuovo assetto organizzativo, mediante apposito ADDENDUM contrattuale da sottoscrivere a cura del Direttore Generale AST di Ancona in qualità di Commissario Liquidatore e della Compagnia Assicuratrice.

- L'Addendum dovrà contenere le necessarie modifiche relative alla contraenza ed alla esatta indicazione dei soggetti assicurati, fermi restando i parametri e condizioni di polizza riferiti al pre-esistente soggetto giuridico, con la precisazione che “resta invariata ogni altra condizione prevista nel contratto originario aggiudicato non modificata con il presente Addendum”.

14.4 I premi di polizza e le regolazioni premio sono corrisposti a cura dell'Ufficio preposto della Gestione Liquidatoria con oneri a carico del relativo fondo attualmente centralizzato e che dovrà essere trasferito alla gestione liquidatoria.

14.5 A ciascuna AST è fatto obbligo, mediante i propri Uffici, secondo le procedure operative già in essere di provvedere alla denuncia dei sinistri secondo i termini e condizioni dei contratti assicurativi vigenti e ad ogni altro adempimento istruttorio connesso nonché a fornire alla Gestione Liquidatoria la collaborazione necessaria, garantendo l'elaborazione dei dati concernente gli elementi variabili di polizza, per consentire l'emissione delle appendici di regolazioni premio al termine di ogni annualità assicurativa ed il relativo pagamento da parte della Gestione liquidatoria.

14.6 Nella AST di Pesaro-Urbino confluiscono più contratti assicurativi a scadenza differenziata. A tal riguardo in considerazione della non frazionabilità dei contratti già facenti capo alla pre esistente ASUR, occorrerà in una prima fase mantenere in essere tutti i contratti assicurativi e successivamente effettuare le valutazioni necessarie ad assumere le decisioni più favorevoli all'interesse dell'Ente, incluse quelle relative all'eventuale estensione di coperture, quali ad es. la All risks, non presente tra le

polizze rami elementari della pre esistente ASUR. Ciò ferma restando la relativa fattibilità e comunque nel rispetto del criterio per il quale, in nessun caso, gli interventi realizzati possano determinare, nel complesso, un aggravio economico, per il sistema.

15. Contenzioso

15.1 L'AST di Ancona subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei contenziosi di cui ASUR sia parte e comunque ad essa già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data.

15.2 Al riguardo sono salvaguardate le relative procedure di gestione da applicarsi coerentemente con l'intervenuta costituzione delle Aziende Sanitarie Territoriali che restano impegnate, mediante i propri Uffici, a fornire la necessaria collaborazione alla AST di Ancona al fine di assicurare l'efficacia della gestione ed il contenimento dei costi.

15.3 L'AST di Pesaro e Urbino subentra nei contenziosi attivi e passivi giudiziali e stragiudiziali, di cui sia parte l'AO Ospedali Riuniti Marche Nord.

16. Informativa

16.1 I Direttori Generali dell'ASUR e dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord dispongono la pubblicazione sul BURM dell'informativa riguardante:

- L'individuazione della data del 01/01/2023 a partire dalla quale ha efficacia rispetto ai terzi il subentro delle AST in tutti i residui diritti e obblighi dell'ASUR e di Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord;
- La comunicazione a terzi contraenti, che intrattengono rapporti negoziali con i soggetti interessati alle operazioni di che trattasi, e al servizio aziendale a cui gli stessi possono rivolgersi per le specifiche informative del caso.

17 Gestione Liquidatoria

17.1 La AST di Ancona svolge secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle Aziende sanitarie territoriali, nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. già facenti capo all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), provvedendo altresì agli ulteriori adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell'Azienda sanitaria Unica regionale (ASUR).

17.2 Ai fini della gestione liquidatoria viene mantenuta la separazione contabile e patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona.

17.3 Il Commissario Liquidatore:

- dirige la Gestione Liquidatoria;

- provvede alla gestione e liquidazione di tutte le partite di debito e credito esistenti e che matureranno nell'esercizio contabile 2022 nei confronti dell'ASUR;
- provvede alla gestione e liquidazione delle posizioni non trasferite e non trasferibili alle Aziende sanitarie territoriali, e del contenzioso come definito al punto 13 del presente allegato;
- provvede alla chiusura del Bilancio d'esercizio 2022 della soppressa ASUR, entro i termini previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- In relazione alle funzioni svolte dalla Gestione Liquidatoria sopra indicate, l'attività di ASUR, ancorché cessata al 31/12/2022, non può ritenersi conclusa fino all'esaurimento di tutte le attività di liquidazione e fino a quando non siano stati definiti tutti i rapporti giuridici pendenti connessi alla pregressa gestione mantenendo provvisoriamente aperta la Partita IVA della pre-esistente ASUR.

18 Normazione Interna

- 18.1 Le AST sono tenute a garantire – nella fase di prima operatività e sino a successive nuove determinazioni in merito da parte del Legale Rappresentante – la validità ed efficacia della normazione interna (Regolamenti, Atti generali, Codici, Accordi sindacali, Circolari e relative disposizioni di attuazione), allo stato vigente presso le Aziende sopresse. Per le AST di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno si fa riferimento alla normazione ASUR/Aree Vaste e per la AST di Pesaro Urbino si fa riferimento alle normazioni ASUR-AV1 e AO Marche Nord.
- 18.3 Restano impregiudicati i doverosi adeguamenti dei suddetti atti a sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, statali e regionali.

19. Esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia regionale sanitaria

- 19.1 Relativamente alle funzioni previste dall'art. 43 della Legge Regionale n. 19/2022 e le funzioni di cui alla Legge Regionale n. 26/1996 dovranno essere attivate apposite convenzioni fra gli Enti del SSR e ARS per garantire alla stessa il personale necessario, ovvero sotto forma di utilizzo funzionale, nelle more di una riorganizzazione dell'ARS che ne preveda un potenziamento in termini di dotazione organica. ARS svolge inoltre con le medesime modalità le attività di indirizzo, verifica e supervisione di alcune funzioni interaziendali e di coordinamento, da definirsi con specifici atti, fatta salva la possibilità di attribuire funzioni di coordinamento interaziendale ad uno degli Enti del SSR attraverso specifici protocolli d'intesa.